

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATE le esigenze di:

- aggiornare la normativa di livello secondario alle sopravvenute variazioni del quadro normativo di livello primario;
- consolidare su base normativa gli orientamenti interpretativi ed applicativi già espressi dall'Autorità di Vigilanza;
- armonizzare le omologhe discipline contenute nelle regolamentazioni settoriali;
- rafforzare in chiarezza e completezza il testo di talune disposizioni;
- favorire la digitalizzazione degli adempimenti di vigilanza;
- introdurre norme speciali e trasversali di carattere temporaneo, straordinario o procedurale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2023-01 denominato "*Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza*";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2023-01 che entra in vigore il 31 marzo 2023.

San Marino, 27 marzo 2023

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Vivoli

MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

anno 2023 / numero 01

INDICE

Articolo 1 - Modifiche alla Circolare n. 2010-02 “sana e prudente gestione per società fiduciarie”	2
Articolo 2 - Modifiche alla Circolare n. 2012-01 “rilevazione periodica di informazioni sull'utilizzo degli strumenti di pagamento”	2
Articolo 3 - Modifiche alla Circolare n. 2015-02 “obblighi informativi in materia di centrale dei rischi”	2
Articolo 4 - Modifiche al Regolamento n. 2006-03 “servizi di investimento collettivo”	3
Articolo 5 - Modifiche al Regolamento n. 2007-02 “intermediazione assicurativa e riassicurativa”	4
Articolo 6 - Modifiche al Regolamento n. 2007-07 “raccolta del risparmio e dell'attività bancaria”	6
Articolo 7 - Modifiche al Regolamento n. 2011-03 “concessioni di finanziamenti”	7
Articolo 8 - Modifiche al Regolamento n. 2008-01 “attività assicurativa rami vita”	8
Articolo 9 - Modifiche al Regolamento n. 2010-01 “l'esercizio professionale dell'ufficio di trustee”	9
Articolo 10 - Modifiche al Regolamento n. 2013-04 “banconote e monete in euro”	9
Articolo 11 - Modifiche al Regolamento n. 2015-01 “vigilanza informativa”	9
Articolo 12 - Modifiche al Regolamento n. 2009-01 “bilancio di esercizio – imprese di assicurazione”	10
Articolo 13 - Modifiche al Regolamento n. 2016-02 “bilancio d'impresa/bilancio consolidato – soggetti autorizzati”	10
Articolo 14 - Modifiche al Regolamento n. 2020-04 “servizi di pagamento/di emissione di moneta elettronica”	11
Articolo 15 - Modifiche al Regolamento n. 2021-02 “procedure di rigore”	11
Articolo 16 – Norme finali.....	13
Articolo 17 – Norme transitorie	16
Articolo 18 – Testi consolidati	17

ALLEGATI

Allegato 1: *Allegato G al Regolamento n. 2007-02*

Articolo 1 - Modifiche alla Circolare n. 2010-02 “sana e prudente gestione per società fiduciarie”

1. All'ultimo capoverso del paragrafo 1), la lettera c) è così sostituita:

“c) il Registro deve essere tenuto ordinatamente, su supporto cartaceo o elettronico, con dati coerenti alle evidenze contabili ed utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm);”.

Articolo 2 - Modifiche alla Circolare n. 2012-01 “rilevazione periodica di informazioni sull'utilizzo degli strumenti di pagamento”

1. Le definizioni di “cliente/clientela” e “conto” sono così sostituite:

“cliente / clientela: soggetti, diversi dalle banche, titolari di conti correnti o depositi a risparmio accessi presso la banca segnalante, salvo quando espressamente indicato nel testo della presente Circolare;”

“conto: conto corrente o deposito a risparmio acceso presso le dipendenze della banca segnalante;”.

2. In chiusura del paragrafo “attributi segnaletici” è inserito il seguente capoverso:

“Ai fini della presente circolare, nel caso di rapporti fiduciari in capo allo stesso soggetto segnalante, quest'ultimo rileva le operazioni, compilando gli attributi richiesti con riferimento al cliente, senza considerare l'interposizione fiduciaria.”

3. Il primo capoverso del paragrafo “periodicità della segnalazione” è così sostituito:

“La SEGNALAZIONE ha periodicità trimestrale.”

4. Alla Voce 3.1 del Prospetto 3, le parole “Rapporti Interbancari Diretti – R.I.D.” sono sostituite da “Sepa Direct Debit – S.D.D.”

5. In chiusura della descrizione della Sezione 5 del Prospetto 3, è aggiunto il seguente capoverso:

“Ai fini della presente SEZIONE non devono essere rilevate le operazioni di contante virtuale, così come definite dalle vigenti Istruzioni emanate dall'Agenzia di Informazione Finanziaria.”

6. In chiusura del primo capoverso delle Voci 5.5 e 5.6 del Prospetto 3, sono aggiunte le parole “incluse quelle con la BCSM.”.

Articolo 3 - Modifiche alla Circolare n. 2015-02 “obblighi informativi in materia di centrale dei rischi”

1. Il comma 7 del paragrafo 1.4 è così sostituito:

“7. La comunicazione dei dati relativi alla CENTRALE DEI RISCHI risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata in ottemperanza all'articolo 50 della LISF nell'esercizio dell'attività di vigilanza, in regime di esenzione dall'applicazione della Legge n.171/2018 ai sensi dell'articolo 1 del Decreto - Legge n.210/2020.”.

2. Al comma 1 del paragrafo 1.5, le lettere a) e b) sono così sostituite:

“a) banche sammarinesi iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati di cui all'art. 11 della LISF;

b) società finanziarie sammarinesi iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati di cui all'art. 11 della LISF, autorizzate all'esercizio in forma imprenditoriale dell'attività di cui alla lettera B dell'Allegato 1 alla LISF;”.

3. Al comma 10 del paragrafo 1.6 la parola “*nomina*” è sostituita con “*accettazione*”.

4. Ai paragrafi 1.7 e 1.8 le parole “*soggetti autorizzati*” e “*intermediari partecipanti*” sono sostituite con “*intermediari, partecipanti o segnalanti*”.

Articolo 4 - Modifiche al Regolamento n. 2006-03 “servizi di investimento collettivo”

1. Al comma 1 dell’articolo 1, dopo le lettera d) e k) sono rispettivamente inserite le seguenti definizioni:

“*d-bis) “capo della struttura esecutiva”: Direttore Generale o, in mancanza, amministratore con delega a svolgere le funzioni di Direttore Generale, ed eventuale Direttore Vicario;*”;

“*k-bis) “funzione operativa strategica”: funzione la cui anomala o mancata esecuzione possa:*

- a) mettere a repentaglio la capacità della società di gestione continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione o agli altri obblighi ad essa applicabili ai sensi delle presenti disposizioni;*
- b) compromettere gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi prestati nell’esercizio delle attività riservate;*”.

A partire dalla definizione inserita attualmente alla lettera k-bis), tutte le definizioni successive e le corrispondenti lettere sono riordinate su base alfabetica.

2. Le parole “*alta direzione*” sono sostituite da “*capo della struttura esecutiva*”:

- al comma 2 dell’articolo 47 e alla sua rubrica;

- al comma 1 dell’articolo 49;

- al paragrafo A dell’Allegato A.

3. Il comma 1 dell’articolo 26 è così sostituito:

“*1. Almeno la maggioranza dei consiglieri di amministrazione delle SG deve avere maturato una esperienza professionale complessiva di almeno tre anni attraverso una o più delle seguenti circostanze:*

- a) espletamento di funzioni di responsabile degli investimenti finanziari, gestore di portafogli, risk manager presso società di asset management, imprese di investimento, banche;*
- b) attività di ricerca economica applicata al settore degli investimenti finanziari, ovvero di studio ed analisi dei mercati finanziari o degli emittenti, presso società di asset management, imprese di investimento, banche o società di ricerca e consulenza finanziaria;*
- c) insegnamento universitario di discipline giuridiche, economiche, finanziarie, matematico-statistiche applicate al settore degli investimenti o ai mercati finanziari;*
- d) espletamento di funzioni di internal auditor, compliance officer o avvocato responsabile degli affari legali presso società di asset management, imprese di investimento o banche;*
- e) espletamento di funzioni di responsabilità in aree diverse da quelle di cui alle precedenti lettere (ad esempio gestione crediti, gestione beni immobili, gestione opere d’arte ecc.) qualora la specifica competenza professionale acquisita sia comunque adeguata alle attività di investimento dei FONDI che la SG intende istituire e/o gestire.*

L’adeguatezza dell’organo amministrativo sarà valutata anche in termini di complementarietà delle diverse professionalità ivi presenti.”.

4. Il comma 1 dell’articolo 40 è così sostituito:

“*1. Il capitale versato, le riserve, escluse quelle di rivalutazione, gli utili di esercizi precedenti riportati a nuovo e il fondo per rischi finanziari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, dell’avviamento e delle altre attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo nonché delle perdite di rilevante entità verificatesi nell’esercizio in corso, costituisce il “patrimonio di base”. Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione. Le*

immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio e costituite da investimenti tecnologici strumentali alla continuità delle FUNZIONI OPERATIVE STRATEGICHE, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE rilasciata su istanza motivata, possono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza nella misura di 1/5 incrementale per ciascun esercizio a decorrere da quello in cui si è ottenuta l'autorizzazione.”

Articolo 5 - Modifiche al Regolamento n. 2007-02 “intermediazione assicurativa e riassicurativa”

1. Al comma 1 dell'articolo 7, l'introduzione dell'elenco dei requisiti di onorabilità è così sostituita:

“1. Per l'iscrizione nel registro, e per il suo mantenimento, sono necessari, oltre ai requisiti di idoneità di cui alla Legge sulle Società, i seguenti requisiti di onorabilità:”

2. All'articolo 7, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

“9. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, la documentazione di cui al precedente comma 4 si intenderà idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo qualora non siano decorsi più di tre anni dalla sua emissione.”

3. Al comma 4 dell'articolo 9, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

“d) per tutti gli INTERMEDIARI avere sede in locali, già idonei all'ottenimento della relativa licenza, con caratteristiche di autonomia ed indipendenza riguardo agli accessi dall'esterno e agli archivi logici e fisici, non condivisi con altri operatori economici, salvo con INTERMEDIARI che svolgano attività economica in egual ruolo professionale e comunque solo per le parti comuni.”;

4. Al comma 1 dell'articolo 15, la lettera i) è così sostituita:

“i) in caso di situazioni incompatibili con la permanenza dell'iscrizione nel registro, quali:
- il mancato rispetto delle condizioni previste all'art. 9, comma 4, lettera d) circa l'autonomia ed indipendenza della sede;
- il reiterato mancato ritiro della corrispondenza ed in particolare di quella proveniente dalla BANCA CENTRALE, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto.”

5. Al comma 1 dell'articolo 15, lettera e) è così sostituita:

“e) cessazione della licenza di cui all'articolo 10, comma 4, anche per rinuncia;”

6. Al comma 1 dell'articolo 17, le lettere e), f) e g) sono così sostituite:

“e) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione quali addetti operanti all'interno della sede dell'intermediario e dell'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi;

f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione quali collaboratori dell'intermediario, l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi e la documentazione relativa agli accertamenti effettuati sul possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7, commi 4 e 9;

g) in caso di persona giuridica, l'evidenza delle persone fisiche quali responsabili dell'attività di intermediazione, l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi e la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7, commi 4 e 9;”

7. Il comma 3 dell'articolo 17 è così sostituito:

“3. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo, e devono essere contabilizzati in un conto di pagamento separato acceso presso un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 11 della LISF, intestato anche all'intermediario espressamente in tale qualità.”

8. Il comma 4 dell'articolo 17 è così sostituito:

“4. Ai fini di cui al comma 3, l'accredito dei premi sul conto di pagamento separato avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti dall'intermediario. Le somme accreditate su tale conto possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di:

a) riversamento premi diretto all'impresa di assicurazione, al lordo delle provvigioni spettanti all'intermediario oppure, se consentito dall'impresa

- al netto delle provvigioni stesse (con conseguente prelievo diretto delle provvigioni da parte dell'intermediario);

- in via indiretta (per il tramite di altro intermediario assicurativo in applicazione di accordi di collaborazione);

b) risarcimenti o pagamenti dovuti dall'impresa di assicurazione nei confronti degli assicurati o di terzi.

Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese intermedie e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti o trasferimenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti di pagamento diversi dal conto di pagamento separato, nemmeno sotto forma di girofondi ad altri conti di pagamento egualmente separati nell'interesse della medesima impresa ed intestati al medesimo intermediario.”.

9. Il comma 1 dell'articolo 17 bis è così sostituito:

“1. Tutti gli INTERMEDIARI iscritti nel registro possono instaurare rapporti di collaborazione con altro INTERMEDIARIO iscritto. I MEDIATORI ASSICURATIVI O BROKER possono intermediare polizze assicurative in collaborazione anche con intermediari assicurativi esteri non iscritti nel REGISTRO sammarinese solo qualora tra gli INTERMEDIARI iscritti non vi siano agenti della medesima impresa assicurativa individuata per la propria clientela e a condizione che il mediatore o broker iscritto:

a) avvii la collaborazione su incarico diretto del suo cliente;

b) provveda all'incasso dei premi nelle modalità previste dall'articolo 17 comma 3;

c) abbia ottenuto, e trasmesso preventivamente alla BANCA CENTRALE, il nulla osta ad operare, anche per il tramite dell'intermediario assicurativo estero non iscritto, da parte delle imprese assicurative che assumono il rischio, redatto secondo l'Allegato F.

10. L'articolo 17 ter è così sostituito:

“Articolo 17 ter – Condizioni per l'intermediazione per il tramite di addetti o collaboratori.

1. Gli INTERMEDIARI possono avvalersi di COLLABORATORI per i quali abbiano preventivamente accertato:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, con le modalità ivi previste al comma 4;

b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione tenuti od organizzati a cura degli stessi INTERMEDIARI per i quali operano o delle relative imprese intermedie, di durata non inferiore a 30 ore e utilizzando le modalità previste all'articolo 17 quinquies.

2. Gli INTERMEDIARI:

a) accertano almeno ogni 3 anni, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 7 comma 9, la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del comma 1 e si astengono dall'utilizzare COLLABORATORI per i quali ne abbiano riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;

b) assicurano che i COLLABORATORI posseggano cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle imprese intermedie, di durata non inferiore a 30 ore annue, dalla data di inizio dell'attività;

c) in caso di persone giuridiche, assicurano che i COLLABORATORI di cui si avvalgono siano sottoposti alla direzione, coordinamento e controllo del proprio RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE.

3. Gli INTERMEDIARI conservano, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti degli ADDETTI degli INTERMEDIARI, limitatamente al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettere b) e c), mentre, con riguardo ai COLLABORATORI persone giuridiche, se non già iscritti a registro anche quali INTERMEDIARI, i requisiti di cui al comma 2 sono verificati in capo a tutte le persone fisiche che, presso la sede del COLLABORATORE, comunque fuori sede dell'INTERMEDIARIO, svolgono attività di INTERMEDIAZIONE.

5. Gli INTERMEDIARI hanno la responsabilità delle attività svolte dai COLLABORATORI fuori dai locali dove l'INTERMEDIARIO opera, attività per le quali l'INTERMEDIARIO non deve ammettere l'accettazione di pagamenti, da parte della clientela, in denaro contante, se non nei limiti della soglia massima di euro 250 per ciascun incasso.”.

11. All'articolo 17 quater è abrogato il comma 3.

12. Il comma 6 dell'articolo 22 bis è così sostituito:

“6. I RESPONSABILI DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE, gli ADDETTI e i COLLABORATORI, i dipendenti, gli amministratori, i sindaci e, ove nominati, l'amministratore delegato, il direttore generale, dell'INTERMEDIARIO ispezionato sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, devono fornire con tempestività e completezza le informazioni e i documenti che gli incaricati ritengano di acquisire. I RESPONSABILI DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE devono anche attivarsi per garantire che le informazioni e i documenti richiesti dagli incaricati degli accertamenti e in possesso di altri soggetti coinvolti, tra cui i COLLABORATORI, siano tempestivamente resi disponibili.”.

13. Il comma 1 dell'articolo 23 è così sostituito:

“1. Gli INTERMEDIARI che esercitano attività economica, devono inviare alla BANCA CENTRALE:

- entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato C fornendo comprova della permanenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 17;

- entro il 31 maggio di ciascun anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato G, autenticata o firmata digitalmente ai sensi di legge mediante una delle seguenti modalità alternative:

- a) raccomandata elettronica (T-Notice o PEC), con allegata autodichiarazione firmata digitalmente ai sensi di legge;*
- b) raccomandata cartacea, con allegata autodichiarazione sottoscritta avanti a pubblico ufficiale che ne attesti l'autenticità;*
- c) consegna a mano, con allegata autodichiarazione da sottoscrivere direttamente presso la BANCA CENTRALE, ai sensi dell'articolo 104, comma 1 della LISF.”.*

14. Il comma 2 dell'articolo 27 è così sostituito:

“2. La BANCA CENTRALE verifica che l'impresa per conto della quale l'intermediario estero intende svolgere l'attività di intermediazione, o per le quali l'intermediario intende concludere contratti di assicurazione, sia inclusa nell'elenco previsto dall'articolo 31 e che nello Stato di origine dell'intermediario estero siano garantite condizioni di reciprocità o, in mancanza di quest'ultima condizione, sia adottata deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE comunica l'accoglimento o il diniego della richiesta. In caso di accoglimento la BANCA CENTRALE rilascia un'attestazione al fine di consentire al richiedente di espletare ulteriori adempimenti previsti dall'ordinamento sammarinese. Una volta prodotti tali documenti, il soggetto è iscritto nella pertinente Sezione del registro. L'intermediario estero è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di ogni altra disposizione di legge o di Regolamento della Repubblica di San Marino; al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, il soggetto deve disporre di una SUCCURSALE in territorio sammarinese presso la quale reperire la documentazione relativa all'attività svolta nella Repubblica di San Marino.”.

15. Al Regolamento 2007-02 è aggiunto l'Allegato G, nel testo allegato al presente regolamento con il n.1.

Articolo 6 - Modifiche al Regolamento n. 2007-07 “raccolta del risparmio e dell'attività bancaria”

1. Al comma 1 dell'articolo I.I.2, dopo i punti 34 e 42 sono rispettivamente aggiunte le seguenti definizioni:

“34.bis “funzione operativa strategica”: funzione la cui anomala o mancata esecuzione possa:

- a) mettere a repentaglio la capacità della banca di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione o agli altri obblighi ad essa applicabili ai sensi delle presenti disposizioni;*
- b) compromettere gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi prestati nell'esercizio delle attività riservate;*
- c) costituire un pregiudizio per il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;”;*

“42.bis “interessi economici privati”: interessi perseguiti mediante entità o persone giuridiche (quali a titolo esemplificativo holding o immobiliari di famiglia, fondazioni o trust familiari) qualificabili come Special Purpose Entity (SPE), ai sensi

dell'articolo 91 comma 5 della Direttiva 2013/36/UE, in quanto non perseguono principalmente obiettivi commerciali ed hanno lo scopo specifico ed esclusivo di gestire asset patrimoniali (mobiliari o immobiliari) di un soggetto o dei relativi familiari;”.

2. Al comma 1 dell'articolo IV.II.7 è eliminata la lettera e).

3. Il comma 3 dell'articolo IV.II.11 è così sostituito:

“3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'ORGANO COMPETENTE valuta se il tempo che ciascun ESPONENTE AZIENDALE può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico. Qualora l'ESPONENTE AZIENDALE sia il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA della banca, la valutazione potrà trovare esito positivo unicamente laddove gli eventuali ulteriori incarichi o attività lavorative e professionali rientrino all'interno del perimetro del medesimo GRUPPO BANCARIO di appartenenza della banca o dei criteri di non rilevanza di cui al successivo articolo IV.II.12 comma 3.”.

4. Il comma 2 dell'articolo VII.II.2 è così sostituito:

“2. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni o quote proprie, dell'avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali nonché delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, costituisce il “patrimonio di base”. Le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio e costituite da investimenti tecnologici strumentali alla continuità delle FUNZIONI OPERATIVE STRATEGICHE, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE rilasciata su istanza motivata, possono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza nella misura di 1/5 incrementale per ciascun esercizio a decorrere da quello in cui si è ottenuta l'autorizzazione.”.

5. All'articolo VII.III.4, dopo comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“3. Ai fini di cui al precedente comma 1, nel caso di strumenti finanziari strutturati il cui rimborso è subordinato all'andamento del sottostante, il fattore di ponderazione applicabile è il maggiore tra quello riferibile all'emittente e quello riferibile al sottostante, quest'ultimo determinato sulla base del principio del “look through”, salvo i casi documentati in cui la struttura dello strumento finanziario sia tale da escludere la rilevanza, ai fini della ponderazione del rischio, di uno dei due criteri. In ogni caso, se richiesto dalla BANCA CENTRALE, dovrà essere fornito estratto della documentazione di offerta dello strumento finanziario strutturato, e di quelli ad esso correlati in quanto idonei ad incidere sulla sua rischiosità, al fine di comprovare la coerenza delle modalità di determinazione del fattore di ponderazione applicato all'attivo finanziario rispetto alla presente disciplina e alle disposizioni attuative.”.

6. Al comma 1 dell'articolo VII.VII.2, il secondo capoverso è così modificato:

“L'obbligo di alienazione, quandanche giunto a scadenza, rimane sospeso fintanto che, includendo anche gli immobili da recupero crediti i cui termini di alienazione di 24 o 36 mesi siano già decorsi, il requisito patrimoniale di cui all'articolo VII.VI.1 risulti comunque rispettato, fatto salvo il potere di intervento della BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo 44 della LISF.”.

7. Il comma 1 dell'articolo X.IV.20 è così sostituito:

“1. Nei casi di VARIAZIONI UNILATERALI GENERALIZZATE, la comunicazione di cui sopra può avvenire anche in forma impersonale, con contestuale informativa alla BANCA CENTRALE ai fini di pubblicazione. Tale informativa deve pervenire alla BANCA CENTRALE con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle variazioni.”.

Articolo 7 - Modifiche al Regolamento n. 2011-03 “concessioni di finanziamenti”

1. Al comma 1 dell'articolo I.I.2, dopo il punto 33 è aggiunta la seguente definizione:

“33.bis “funzione operativa strategica”: funzione la cui anomala o mancata esecuzione possa:

- a) *mettere a repentaglio la capacità della società finanziaria di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione o agli altri obblighi ad essa applicabili ai sensi delle presenti disposizioni;*
- b) *compromettere gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi prestati nell'esercizio delle attività riservate;".*

2. Il comma 2 dell'articolo VII.II.2 è così sostituito:

"2. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni o quote proprie, dell'avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali nonché delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, costituisce il "patrimonio di base". Le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio e costituite da investimenti tecnologici strumentali alla continuità delle FUNZIONI OPERATIVE STRATEGICHE, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE rilasciata su istanza motivata, possono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza nella misura di 1/5 incrementale per ciascun esercizio a decorrere da quello in cui si è ottenuta l'autorizzazione."

3. All'articolo VII.III.4, dopo comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"3. Ai fini di cui al precedente comma 1, nel caso di strumenti finanziari strutturati il cui rimborso è subordinato all'andamento del sottostante, il fattore di ponderazione applicabile è il maggiore tra quello riferibile all'emittente e quello riferibile al sottostante, quest'ultimo determinato sulla base del principio del "look through", salvo i casi documentati in cui la struttura dello strumento finanziario sia tale da escludere la rilevanza, ai fini della ponderazione del rischio, di uno dei due criteri. In ogni caso, se richiesto dalla BANCA CENTRALE, dovrà essere fornito estratto della documentazione di offerta dello strumento finanziario derivato o strutturato, e di quelli ad esso correlati in quanto idonei ad incidere sulla sua rischiosità, al fine di comprovare la coerenza delle modalità di determinazione del fattore di ponderazione applicato all'attivo finanziario rispetto alla presente disciplina e alle disposizioni attuative."

4. Al comma 1 dell'articolo VII.VII.2, il secondo capoverso è così modificato:

"L'obbligo di alienazione, quandanche giunto a scadenza, rimane sospeso fintanto che, includendo anche gli immobili da recupero crediti i cui termini di alienazione di 24 o 36 mesi siano già decorsi, il requisito patrimoniale di cui all'articolo VII.VI.1 risulti comunque rispettato, fatto salvo il potere di intervento della BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo 44 della LISF."

Articolo 8 - Modifiche al Regolamento n. 2008-01 "attività assicurativa rami vita"

1. Al comma 1 dell'articolo 1, dopo le lettera g) e u) sono rispettivamente inserite le seguenti definizioni:

"g-bis) "capo della struttura esecutiva": Direttore Generale o, in mancanza, amministratore con delega a svolgere le funzioni di Direttore Generale, ed eventuale Direttore Vicario;";

"u-bis) "funzione operativa strategica": funzione la cui anomala o mancata esecuzione possa:

- a) *mettere a repentaglio la capacità dell'impresa di assicurazione di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione o agli altri obblighi ad essa applicabili ai sensi delle presenti disposizioni;*
- b) *compromettere gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi prestati nell'esercizio delle attività riservate;".*

2. Le parole "alta direzione" sono sostituite da "capo della struttura esecutiva":

- all'articolo 47 e alla sua rubrica;
- alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 84.

3. Al comma 2 dell'articolo 6, la lettera a) è così sostituita:

"a) distribuzione assicurativa svolta presso i propri uffici e avente ad oggetto i prodotti assicurativi di propria istituzione, nel rispetto dei medesimi obblighi di trasparenza e correttezza verso la clientela previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento

n. 2007-02, con obbligo, per l'offerta fuori sede, di avvalersi di intermediari assicurativi o riassicurativi iscritti nel registro previsto dall'articolo 27 della LISP;".

4. Il comma 2 dell'articolo 98 è così sostituito:

"2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE al netto di tutti gli elementi immateriali tranne quanto riportato alle successive lettere e) ed f), libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

- a) il capitale sociale versato;*
- b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;*
- c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;*
- d) con segno negativo, le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo;*
- e) il 60% delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare qualora l'IMPRESA DI ASSICURAZIONE non abbia fatto ricorso allo zillmeraggio di cui all'articolo 64 comma 1 per la determinazione delle riserve tecniche;*
- f) gli investimenti tecnologici strumentali alla continuità delle FUNZIONI OPERATIVE STRATEGICHE che, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE rilasciata su istanza motivata, possono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza nella misura di 1/5 incrementale per ciascun esercizio a decorrere da quello in cui si è ottenuta l'autorizzazione."*

Articolo 9 - Modifiche al Regolamento n. 2010-01 "l'esercizio professionale dell'ufficio di trustee"

1. Al comma 1 dell'articolo I.I.2, la definizione di "sanzioni amministrative rilevanti" è così modificata:

"sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge 1° marzo 2010 n.42 per un importo singolarmente superiore a euro 10.000,00;".

2. Il comma 1 dell'articolo III.II.2 è così sostituito:

"1. Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti articoli II.I.1, II.II.1 e II.III.1, il TRUSTEE PROFESSIONALE, fatto salvo l'obbligo annuale di cui al precedente articolo, deve comunque comunicare tempestivamente alla BANCA CENTRALE ogni variazione intervenuta, rispetto alle ultime informazioni fornite o documentazioni prodotte, che abbia ad oggetto elementi integranti i requisiti per l'autorizzazione all'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE, allegando i documenti necessari richiesti ai fini autorizzativi."

Articolo 10 - Modifiche al Regolamento n. 2013-04 "banconote e monete in euro"

1. All'articolo 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"4. Gli ENTI SEGNALANTI continuano ad inviare le segnalazioni secondo il Manuale di cui al precedente comma fino a sua successiva modifica, pubblicata da BCSM nelle medesime modalità ma con espressa indicazione della data di decorrenza."

Articolo 11 - Modifiche al Regolamento n. 2015-01 "vigilanza informativa"

1. Al comma 1 dell'articolo I.I.2, la definizione di "soggetti segnalanti" è così sostituita:

"soggetti segnalanti": soggetti autorizzati all'esercizio di una o più delle attività riservate indicate nell'allegato 1 della LISP ad esclusione di quelle indicate alle lettere G) ed H), aventi sede legale, o se esteri una succursale, in territorio sammarinese; nel presente Regolamento sono definiti anche "intermediari/enti segnalanti;".

2 All'articolo I.II.2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“2. Per gli specifici obblighi informativi in capo a soggetti esteri autorizzati a svolgere in territorio sammarinese attività riservate esclusivamente in regime di prestazione di servizi senza stabilimento si rinvia ad apposito provvedimento.”.

3. Al comma 7 dell'articolo II.III.2, il primo alinea è così sostituito:

“sottoscrivere e spedire a BANCA CENTRALE l'apposito modello pubblicato nell'area riservata del sito internet della stessa BANCA CENTRALE dal quale risulti l'approvazione di cui al comma precedente, da aggiornare nel caso di cessazione dalla carica di uno dei firmatari del predetto modello entro 30 giorni dalla data di accettazione della carica da parte del successore;”.

Articolo 12 - Modifiche al Regolamento n. 2009-01 “bilancio di esercizio – imprese di assicurazione”

1. Alla Sezione C dell'Allegato E, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

“d) le eventuali sanzioni comminate dalla BANCA CENTRALE, ed in particolare:

- l'importo totale comminato all'IMPRESA DI ASSICURAZIONE nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;*
- la separata indicazione dell'importo complessivo comminato a persone fisiche responsabili delle violazioni, nel medesimo esercizio, con riguardo alle quali l'IMPRESA DI ASSICURAZIONE è tenuta a rispondere in solido con obbligo di rivalsa;*
- l'importo pagato dall'IMPRESA DI ASSICURAZIONE, eventualmente esercitando la facoltà di oblazione, precisando gli impatti sul conto economico dell'esercizio;*
- l'eventuale importo accantonato prudenzialmente nell'esercizio a fronte di ricorsi amministrativi in atto;*
- per le sanzioni pubblicate ai sensi dell'art. 32 della Legge 96/2005, la data o il periodo di riferimento della violazione, la natura della violazione accertata nonché i conseguenti correttivi e azioni di rimedio messi in atto.”.*

Articolo 13 - Modifiche al Regolamento n. 2016-02 “bilancio d'impresa/bilancio consolidato – soggetti autorizzati”

1. Il comma 1 dell'articolo III.II.4 è così sostituito:

“1. Le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE quotate e non quotate, ivi comprese le PARTECIPAZIONI, sono valutate al costo di acquisto. Esse sono svalutate nel caso di deterioramento duraturo della situazione dell'emittente nonché della capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza di questi, ad eccezione quindi dei casi in cui l'emittente o il Paese di residenza di questi siano soggetti a misure restrittive che ne impediscano od ostacolino l'adempimento degli impegni finanziari assunti. In deroga a quanto previsto dal presente comma, le quote di OIC sono valorizzate al Net Asset Value.”.

2. Il comma 3 dell'articolo IV.I.1 è così sostituito:

“3. La determinazione del valore degli STRUMENTI FINANZIARI non immobilizzati è effettuata con riferimento al valore alla data di chiusura del bilancio. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. III.I.1, comma 3 del presente Regolamento.”.

3. Al comma 2 dell'articolo IV.V.1 la lettera c) è così sostituita:

“c) di includere nel portafoglio immobilizzato STRUMENTI FINANZIARI:

- le cui scadenze per rimborso capitale e/o pagamento interessi non siano state puntualmente onorate per incapacità finanziaria dell'emittente;*
- per i quali non sia previsto il rimborso del capitale a scadenza, nemmeno in forma condizionata, fatti i salvi i titoli irredimibili e le quote di OIC.”.*

4. All'articolo IV.V.1 i commi 3 e 4 sono così sostituiti:

“3. In ipotesi eccezionali è consentito trasferire STRUMENTI FINANZIARI dal portafoglio immobilizzato a quello non immobilizzato e viceversa ovvero procedere a dismissioni anticipate di STRUMENTI FINANZIARI immobilizzati. In tali casi è necessaria la decisione del competente organo amministrativo, pur non essendo necessaria una nuova “delibera quadro”, se la nuova composizione del portafoglio risulti coerente con i parametri fissati nell'originaria delibera.”.

4. *Non costituisce ipotesi eccezionale la variazione del valore corrente degli STRUMENTI FINANZIARI indotta dalle ordinarie dinamiche dei mercati finanziari, risultando eccezionale unicamente un deterioramento significativo del merito creditizio del titolo o dell'emittente. Costituiscono inoltre ipotesi eccezionali il ricambio negli assetti proprietari del soggetto autorizzato nonché la ristrutturazione e/o la liquidazione di un ramo aziendale dell'impresa. La vendita degli STRUMENTI FINANZIARI è comunque consentita se il periodo di vita residua rispetto alla scadenza sia pari o inferiore ad un mese.”*

5. L'articolo IV.V.9 è abrogato.

6. All'articolo V.II.3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“4. Il precedente comma 3 non trova applicazione per i titoli di Stato sammarinesi irredimibili.”

7. Al comma 1 dell'articolo V.II.8, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:

“n) le eventuali sanzioni comminate dalla BANCA CENTRALE, in corrispondenza dell'Allegato 8 - Tabelle di nota integrativa, al paragrafo 8.7 Altre informazioni. Al riguardo, l'informativa dovrà contenere:

- l'importo totale comminato al soggetto autorizzato nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;*
- la separata indicazione dell'importo complessivo comminato a persone fisiche responsabili delle violazioni, nel medesimo esercizio, con riguardo alle quali il soggetto autorizzato è tenuto a rispondere in solido con obbligo di rivalsa;*
- l'importo pagato dal soggetto autorizzato, eventualmente esercitando la facoltà di oblazione, precisando gli impatti sul conto economico dell'esercizio;*
- l'eventuale importo accantonato prudenzialmente nell'esercizio a fronte di ricorsi amministrativi in atto;*
- per le sanzioni pubblicate ai sensi dell'art. 32 della Legge 96/2005, la data o il periodo di riferimento della violazione, la natura della violazione accertata nonché i conseguenti correttivi e azioni di rimedio messi in atto.”*

Articolo 14 - Modifiche al Regolamento n. 2020-04 “servizi di pagamento/di emissione di moneta elettronica”

1. Al comma 1 dell'articolo V.II.6 è abrogata la lettera c).

2. Il comma 3 dell'articolo V.V.4 è così sostituito:

“3. Anche ai fini di controllo sugli adempimenti di cui sopra, gli ISTITUTI, ai sensi dell'articolo 23 della LISF, devono comunicare con cadenza annuale alla BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, l'elenco completo degli azionisti con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro Soci alla data menzionata. La comunicazione sulla compagine sociale deve indicare, con riferimento a ciascun socio, il numero delle azioni possedute, il loro valore nominale complessivo e la percentuale di capitale sociale che rappresentano, utilizzando a tal fine l'apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE.”

Articolo 15 - Modifiche al Regolamento n. 2021-02 “procedure di rigore”

1. Alla lettera a), del comma 4, dell'articolo I.III.1, il numero minimo delle procedure concorsuali quale requisito di professionalità per la candidatura alla nomina di commissario liquidatore è ridotto da 4 a 3.

2. Il comma 5 dell'articolo I.III.1 è così sostituito:

“5. Tra i componenti del CDS delle procedure di LCA, almeno due membri devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Ciò non è richiesto nelle altre PROCEDURE DI RIGORE in relazione al perdurante obbligo di affidare il controllo contabile ad una Società di Revisione. Nel caso di LCA di imprese di assicurazione o riassicurazione è sufficiente anche un solo revisore contabile laddove tra i componenti del CDS vi sia almeno un attuario.”

3. Al comma 6 dell'articolo I.III.1, la lettera a) è così sostituita:

“a) non ha ricoperto, almeno negli ultimi 9 anni, il ruolo di amministratore, sindaco, revisore, dipendente, ivi compresi, se non in via occasionale, i ruoli di consulente, legale e commercialista, per l'IMPRESA FINANZIARIA sottoposta alla PROCEDURA DI RIGORE, né per altre società partecipate o partecipanti, in via diretta o indiretta, alla stessa;”

4. Il comma 3 dell'articolo I.III.8 è così sostituito:

“3. La pubblicazione di cui ai precedenti commi cessa con la radiazione dell'IMPRESA FINANZIARIA, fatta eccezione per i compensi degli organi delle procedure di risoluzione o di AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA a cui non sia seguita una procedura di LCA. In questi ultimi casi la pubblicazione di cui ai precedenti commi cessa con il deposito del bilancio/relazione finale delle procedure.”

5. Il comma 2 dell'articolo III.III.4 è così sostituito:

“2. Le deliberazioni concernenti l'attività di erogazione del credito, le politiche di gestione del comparto finanza, le rinunce e le transazioni, la nomina di consulenti della procedura, il rilascio di deleghe di potere, le decisioni di stare in giudizio quale parte attrice e i provvedimenti concernente il personale, per le quali il presente regolamento non richieda il preventivo parere del CDS, sono comunque assunte dandone al CDS informazione preventiva e riportando tale circostanza all'interno delle deliberazioni medesime.”

6. I commi 3 degli articoli III.III.4, IV.III.2, IV.III.3 e V.III.4 sono così sostituiti:

“3. Il COMMISSARIO e il CDS si riuniscono di norma presso la sede sociale, ove devono intendersi domiciliati qualora non residenti, salvo diversa comunicazione ai fini di cui al Decreto n. 76/2006. Le riunioni degli organi della procedura sono verbalizzate distintamente, ai sensi dell'articolo III.III.1 comma 9, in appositi libri che sono conservati agli atti della procedura, con le necessarie cautele per garantirne la riservatezza.”

“3. I COMMISSARI, qualora siano più di uno, si riuniscono, di norma, presso la sede sociale, o presso la diversa sede presso la quale la LCA si fosse domiciliata, secondo la periodicità resa necessaria dalle determinazioni da assumere e dagli adempimenti della PROCEDURA DI RIGORE.”

“3. Il CDS si riunisce di norma presso la sede sociale, secondo la periodicità resa necessaria dalle determinazioni da assumere e dagli adempimenti della LCA.”

“3. Il COMMISSARIO e il CDS si riuniscono di norma presso la sede sociale, ove devono intendersi domiciliati qualora non residenti, salvo diversa comunicazione ai fini di cui al Decreto n. 76/2006. Le riunioni degli organi della procedura sono verbalizzate distintamente, ai sensi dell'articolo V.III.1 comma 9, in appositi libri che sono conservati agli atti della procedura, con le necessarie cautele per garantirne la riservatezza.”

7. Il comma 1 dell'articolo III.IV.2 è così sostituito:

“1. Il COMMISSARIO, sentito il CDS, presenta istanza motivata alla BCSM, sulle base delle condizioni eccezionali di cui al precedente articolo, per l'autorizzazione all'adozione del provvedimento di sospensione dei pagamenti, allegando il parere del CDS e la relativa documentazione a supporto. Il provvedimento di sospensione dei pagamenti è assunto dal COMMISSARIO, previa autorizzazione della BCSM, che può emanare, anche nell'ambito del provvedimento autorizzatorio, specifiche disposizioni per la concreta attuazione della sospensione, oltre alle disposizioni generali di cui ai successivi articoli III.IV.3 e III.IV.4.”

8. Il comma 8 dell'articolo IV.IV.2 è così sostituito:

“8. Ai fini di cui al presente articolo non rilevano i conferimenti di incarichi ad avvocati per patrocinio legale, fatto salvo il principio del contenimento dei costi, la possibilità di sottoporre le relative parcelle ad opinamento dell'Ordine, nonché l'obbligo di informazione preventiva alla BCSM, di cui al precedente comma 4, limitatamente ai mandati ad litem con finalità diverse da quelle recuperatorie, risarcitorie o revocatorie.”

9. Al comma 1 dell'articolo IV.X.1 la parola "*decorsi*" è sostituita da "*entro*", al comma 3 dell'articolo IV.XII.1 la parola "*minimi*" è sostituita da "*criteri*" e al comma 2 dell'articolo IV.XII.3 sono eliminate le parole "*e al netto dei riparti pianificati*".

Articolo 16 – Norme finali

1. L'avvio degli accertamenti ispettivi, di cui all'articolo 42 della Legge n.165/2005 e ss.mm., sospende per l'intera durata degli accertamenti medesimi il decorso dei termini di eventuali procedimenti autorizzativi avviati dal soggetto ispezionato.

2. Ove richiesti ai fini di vigilanza, il certificato civile, quello di mai avvenuto fallimento, quello denominato "procedure concorsuali" o equivalente estero, possono considerarsi tra loro equipollenti.

3. Ai fini di vigilanza, ove sia richiesta la produzione di copia conforme di delibere assunte dagli organi statutari dei soggetti vigilati, può considerarsi equipollente anche la copia semplice, purché accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante.

4. I soggetti autorizzati devono rendere riconoscibile la natura pubblicitaria delle informazioni rese specificando in maniera evidente al loro interno che trattasi di messaggio pubblicitario con finalità promozionale, adoperando modalità coerenti con il mezzo utilizzato, quandanche nella diretta disponibilità del soggetto medesimo (proprio sito internet, proprio profilo o canale di *social network* ecc.).

5. I soggetti autorizzati che intendano inserire messaggi pubblicitari in rete al di fuori del sito internet o dei profili o canali di *social network* agli stessi direttamente riferibili, devono verificare che, laddove l'estensione di dominio non sia sammarinese, siano assicurate misure efficaci di *geotargeting* tali da consentirne la visualizzazione unicamente agli utenti della rete che si trovino fisicamente in territorio sammarinese durante la loro navigazione web. A tal fine è richiesto l'invio di una nota alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, entro 30 giorni dall'avvio di tale iniziativa, nella quale venga dato riscontro dei test eseguiti sulla reale efficacia degli strumenti di *geotargeting* applicati.

6. Chiunque può richiedere formale attestazione dei dati contenuti nei registri ed albi tenuti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e già pubblicati sul sito internet www.bcsn.sm.

7. Il comma 1 dell'articolo 20 del Regolamento n.2019-01 è così sostituito:

"1. Salvo l'eventuale minor termine indicato all'interno dello specifico provvedimento autorizzativo e fatte salve le speciali disposizioni per la periodica verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione nei pubblici albi o registri tenuti dalla Banca Centrale, i soggetti istanti, qualora siano decorsi più di sei mesi dall'autorizzazione ottenuta dall'autorità di vigilanza senza darvi esecuzione, hanno l'onere, laddove la sua utilità permanga, di reiterare la domanda di autorizzazione al fine di comprovare la persistenza delle condizioni e dei requisiti a fronte dei quali l'autorizzazione decaduta era stata concessa."

8. Il comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento n.2019-01 è così sostituito:

“1. Qualora la Banca Centrale richieda a soggetti privati, diversi da quelli destinatari del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117 e succ. mod., il pagamento di diritti di segreteria per le attività conseguenti a:

- a) istanze di autorizzazione;*
- b) richieste di parere;*
- c) quesiti interpretativi su disposizioni vigenti;*
- d) richieste di attestazione dei dati contenuti nei pubblici registri ed albi;*

tali diritti saranno quantificati in base alla complessità dell'attività richiesta ed ai conseguenti tempi ed oneri per soddisfarla.”.

9. Nelle more della regolamentazione attuativa del D.D. 26/03/2019 n.50 in tema di vigilanza prudenziale, anche consolidata e supplementare, i soggetti autorizzati che, per il tramite di imprese finanziarie controllate, si rendessero cessionari di attività, passività, azienda o rami d'azienda nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, trasferiti ai sensi dell'articolo 92, comma 2, delle Legge 17/11/2005 n.165 e ss.mm. nell'ambito di operazioni di sistema patrimonialmente sbilanciate per il cessionario ma autorizzate dall'Autorità di Vigilanza nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 37 comma 1 della Legge medesima, potranno applicare alla loro partecipazione nell'impresa finanziaria cessionaria il regime di ponderazione dell'attivo con il coefficiente maggiorato al 250% anziché il regime di deduzione dal patrimonio di vigilanza, purché sia il soggetto autorizzato controllante sia l'impresa finanziaria cessionaria rispettino le coperture patrimoniali minime previste per il settore di appartenenza.

Al venir meno di quest'ultima condizione:

- a) per il soggetto autorizzato controllante ma non anche per la controllata, alla partecipazione nell'impresa finanziaria cessionaria dovrà essere applicato:
 - il regime di deduzione dal patrimonio di vigilanza della controllante, fino alla concorrenza del maggior valore (pro-quota) tra il capitale sociale minimo ai fini di vigilanza e la somma delle coperture patrimoniali minime, riferiti al settore di appartenenza dell'impresa finanziaria cessionaria;
 - il regime di ponderazione dell'attivo al 250%, per l'eventuale parte eccedente;
- b) per l'impresa finanziaria cessionaria, viene ripristinato, per il soggetto autorizzato controllante, l'ordinario regime di trattamento prudenziale della partecipazione nell'impresa finanziaria controllata.

10. Considerato il protrarsi della situazione di instabilità dei mercati finanziari indotta dal conflitto in atto tra Russia e Ucraina, l'applicazione ridotta, dal 50% al 25%, della deduzione dal patrimonio di vigilanza supplementare delle minusvalenze nette sul portafoglio immobilizzato è prorogata fino alla segnalazione di vigilanza prudenziale riferita al 30.06.2023.

11. In relazione alle modifiche di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo e di cui agli articoli 4, (comma 4), 6 (commi 4 e 5), 7 (commi 2 e 3) e 13 del presente Regolamento, i termini per l'invio delle segnalazioni di vigilanza con scadenza il 15 aprile 2023 sono eccezionalmente prorogati al 23 aprile 2023. Con specifico

riguardo alla modifica di cui all'articolo 6 comma 4, gli investimenti tecnologici aventi ad oggetto il sistema informativo bancario sono da ritenersi “*strumentali alla continuità delle funzioni operative strategiche*”, per cui è autorizzata la loro deduzione per i valori già iscritti tra le immobilizzazioni immateriali nella misura di 1/5 per ciascun esercizio a decorrere dal bilancio 2022.

12. Ai fini di quanto disposto dall'articolo III.II.1, comma 1, del Regolamento n.2016-01, taluni termini riportati nel Regolamento medesimo e nella Circolare n.2017-01, eccezionalmente per l'anno 2024, sono anticipati di 3 mesi così come di seguito specificato:

- Reg.2016-01, art.IV.III.1, comma 3: scadenza 30 giugno anziché 30 settembre;
- Circ.2017-01, paragrafo 3, comma 2: scadenza 31 maggio anziché 31 agosto;
- Circ.2017-01, sotto-paragrafo 3.1, comma 1: scadenza 30 aprile anziché 31 luglio;
- Circ.2017-01, sotto-paragrafo 5.4, comma 1: scadenza 30 aprile anziché 31 luglio.

13. I soggetti autorizzati devono riservare la qualifica di “Vice Direttore Generale” alla figura che effettivamente, all'interno della struttura esecutiva, svolga la funzione di “direttore vicario” ai sensi delle disposizioni di vigilanza. La funzione di “direttore vicario”, non necessaria in presenza di alternativi e funzionali meccanismi sostitutori, è ravvisabile unicamente quando concorrano tutte le caratteristiche di seguito elencate:

- vicarietà (*vice*): in caso di assenza del Capo della Struttura Esecutiva, il meccanismo sostitutorio deve essere pieno, automatico ed effettivo, senza bisogno di ulteriori deleghe o di ricorrere, in supporto, ad altri organi o comitati interni il cui intervento non fosse già richiesto per la figura sostituita;
- unicità (*direttore*): non possono esservi più di un direttore vicario, dovendo subentrare alla funzione di Capo della Struttura Esecutiva parimenti monocratica;
- universalità (*generale*): l'area di competenza del direttore vicario deve essere estesa a tutti i comparti operativi, dovendo subentrare alla funzione di Capo della Struttura Esecutiva parimenti generale.

14. Ai fini di sana e prudente gestione dei soggetti autorizzati ed in particolare per prevenire i rischi di una eccessiva concentrazione di *governance* in capo alla medesima persona, il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione non è compatibile con quello di Amministratore Delegato o comunque con l'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio medesimo che, per ampiezza e funzionamento, lo rendano sostanzialmente tale.

15. Ai fini di rendere più resiliente la regolamentazione di vigilanza rispetto alle modifiche alla Legge sulle Società, è abrogato ogni specifico rinvio all'articolo 1, comma 1, punto 9, della Legge medesima ai fini dell'individuazione dei requisiti di idoneità che devono concorrere con quelli speciali di onorabilità previsti dalla regolamentazione di settore; ne consegue che nella predetta regolamentazione si farà rinvio alla Legge sulle Società, così come tempo per tempo vigente, senza ulteriori indicazioni di dettaglio.

16. A seguito di errore materiale rilevato, il riferimento al Decreto Delegato 6 luglio 2022 n.100 contenuto all'articolo 31, comma 4, lettera e) del Reg. 2022-04 è da intendersi correttamente al Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126, con conseguente "errata corrige".

17. Per i soggetti autorizzati che già provvedono alla trasmissione elettronica delle informazioni analitiche relative:

- a) ai titoli di proprietà, alle partecipazioni e agli immobili di proprietà, nell'ambito della segnalazione denominata "*Dati di bilancio (Reg. 2016-02)*";
- b) alle esposizioni creditizie deteriorate, nell'ambito della segnalazione denominata "*Segnalazione analitica dei crediti dubbi (prot. n. 22/8546)*":

non trovano applicazione le corrispondenti disposizioni della Circolare n. 2017-03, paragrafo 4.1, comma 3, che ne prevedono l'invio in forma cartacea entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 17 – Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 31 marzo 2023, per cui le disposizioni qui contenute, fatto salvo quanto specificato ai commi seguenti, trovano applicazione con decorrenza dalla medesima data.

2. Per effetto di quanto disposto all'articolo 2, comma 3, l'ultima segnalazione mensile è quella riferita al 31 marzo 2023.

3. Con riguardo alla disposizione di cui all'articolo 5, commi 10 e 13, le semplificazioni introdotte sono applicate a decorrere dagli adempimenti informativi riferiti all'esercizio 2022.

4. Per l'allineamento ai maggiori standard tecnici di autonomia ed indipendenza della sede, di cui al combinato disposto dei commi 3 e 4 del precedente articolo 5, e ferma restando la già prevista incompatibilità dell'ubicazione della sede presso operatori economici che svolgano attività diversa dall'intermediazione assicurativa, è previsto un termine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli intermediari assicurativi l'esecuzione degli interventi strutturali sulla propria sede che si rendessero a ciò necessari.

5. Per gli accordi di collaborazione in essere tra broker e intermediari assicurativi esteri non iscritti, di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del Regolamento n.2007-02, il vincolo operativo connesso all'assenza di agenti in territorio, introdotto dall'articolo 5 comma 9, trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2024, per cui non potranno essere intermedie nuove polizze, né rinnovate quelle scadute, oltre il 31 dicembre 2023.

6. Le disposizioni del presente Regolamento di seguito elencate:

- articolo 4, comma 4;
- articolo 6, commi 4 e 5;
- articolo 7, commi 2 e 3;
- articolo 8, comma 4;
- articolo 12, comma 1
- articolo 13, commi 1, 3, 5, 6, 7;
- articolo 16, commi 9 e 10,

trovano applicazione dalle prime segnalazioni di vigilanza da trasmettere in data successiva a quella di entrata in vigore del presente Regolamento, a decorrere da quelle con data di riferimento 31 dicembre 2022. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, trova invece applicazione a decorrere dalle segnalazioni con data di riferimento 31 dicembre 2023.

7. Con riguardo alla disposizione di cui all'articolo 15, comma 8, l'obbligo di informazione preventiva trova applicazione sulle procedure in corso per i mandati *ad litem* conferiti dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

8. Con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4, 5, 13 e 14, eventuali situazioni pregresse di non conformità rilevate dai soggetti autorizzati devono essere regolarizzate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 18 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).

Allegato 1

Allegato G

AUTODICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEL REQUISITO DI ONORABILITA'

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,
residente a _____,

☐ in qualità di Titolare della Ditta Individuale _____(COE)_____,

☐ in qualità di Legale Rappresentante di _____(COE)_____,

pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali che si assume per la veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate

DICHIARA

di aver positivamente verificato

☐ per sé stesso e per tutti i soggetti cui all'articolo 17 ter del Regolamento n. 2007-02;

☐ per tutti i soggetti previsti dall'articolo 7 comma 8 e all'articolo 17 ter del Regolamento n. 2007-02,

la permanenza del requisito di onorabilità di cui all'articolo 7, attraverso l'acquisizione della documentazione di cui al comma 4 del medesimo articolo, ove dovuta ai sensi del comma 9 dell'articolo stesso

DICHIARA

altresì che la documentazione di cui sopra è conservata presso la sede sammarinese dell'attività di intermediazione, anche ai fini di eventuali verifiche dell'autorità di vigilanza.

In Fede.

Repubblica di San Marino, addì _____